



Camera di Commercio
Trapani

Area Anagrafica
REGISTRO DELLE IMPRESE

Determinazione del Conservatore

N. 105 del 16 ottobre 2023

Oggetto: Avvio procedimento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società e per la loro iscrizione nel Registro delle imprese.

Il Conservatore

- *Visto lo Statuto della Regione Siciliana;*
- *Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative all'Industria e al Commercio";*
- *Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";*
- *Vista la L.R. 4 aprile 1995, n. 29 e s.m.i contenente "Norme sulle Camere di Commercio I.A.A. ;*
- *Vista la L.R. 10/2000 recante "Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";*
- *Visto il D.P.R. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";*
- *Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio";*
- *Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 " Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";*
- *Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 "Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";*
- *Vista la Determina del Segretario Generale n. 174 del 09/10/2012 avente per oggetto "Criteri comportamentali per l'adozione e la pubblicazione delle determinate dirigenziali";*
- *Visto l'art. 8 della legge 29/12/1993, n. 580 che istituisce presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato, l'Ufficio del Registro delle Imprese, di cui all'art. 2188 del c.c.;*
- *Visto il D.P.R. 7 Dicembre 1995, n. 581 "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese;*
- *Visto l'art. 2190 del c.c. il quale regola le iscrizioni d'ufficio nel Registro delle Imprese;*
- *Visto l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";*
- *Visto l'art. 5 bis comma 1 dello stesso 'Codice' che stabilisce: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...";*

- *Visti l'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;*
- *Valutato che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;*
- *Tenuto conto che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate “Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice”;*
- *Visto l'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio “... un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore”;*
- *Valutato che la norma richiamata non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, ma che tuttavia – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – si ritiene opportuno dare evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;*
- *Visto l'art. 5 comma 2 bis DL 179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – “... previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni ...” - la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;*
- *Valutato che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art. 5 comma 2 bis del DL 179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*
- *Visto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;*
- *Ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società;*
- *Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;*
- *Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;*
- *Coniugato, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;*
- *Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale on line della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in quarantacinque giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce*

una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

- *Preso atto che Unioncamere ha comunicato che il “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” è adesso in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;*
- *Vista la comunicazione di InfoCamere con nota del 30 maggio 2023, acclarata al protocollo camerale n. 6397 del 31 maggio 2023, avente per oggetto: “Domicilio digitale – gratuità del servizio per tutto il 2023;*

DETERMINA

- *Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo*
- *Di dare avvio, in data odierna, al procedimento per l'assegnazione d'ufficio dei “domicili digitali” alle imprese individuali e alle società e per la loro iscrizione nel Registro delle imprese, di cui agli elenchi che, in allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- *Che il presente provvedimento verrà pubblicato nell'Albo Camerale on line per quarantacinque giorni;*
- *Che l'elenco delle imprese individuali e delle società individuate verrà pubblicato per quarantacinque giorni sul sito istituzionale, in un'apposita sezione denominata “attribuzione d'ufficio del domicilio digitale art. 37 D.L. 76/2020”, con l'indicazione che trattasi di avvio del procedimento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società e per la loro iscrizione nel Registro delle imprese;*
- *Che idoneo avviso dell'avvio del procedimento verrà pubblicato e reso visibile sulla pagina principale (home page) del sito camerale per la durata di quarantacinque giorni;*
- *Che dell'avvio del procedimento sopra specificato verrà data notizia all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani e Marsala, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani e alle associazioni di categoria rappresentative, operanti sul territorio provinciale;*
- *Di riservarsi, alla scadenza del termine di quarantacinque giorni, sopra citato, con successivo provvedimento, di assegnare d'ufficio e iscrivere nel Registro delle imprese i domicili digitali alle imprese e alle società inadempienti, che non abbiano richiesto motivata interruzione del predetto procedimento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società e per la loro iscrizione nel Registro delle imprese e contestualmente procedere all'irrogazione della prevista sanzione per omesso adempimento, ex art. 37 D.L. n. 76/2020;*
- *Di dare atto che la presente determinazione è soggetta alla pubblicità legale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio n. 8 del 21/12/2010;*
- *Di dare atto che la presente determinazione non comporta prenotazioni di spesa.*



Il Conservatore
Dott. Giuseppe Cassisa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Cassisa", written over a horizontal line.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Camerale Informatico

Dal

Al



Il Conservatore
Dott. Giuseppe Cassisa

